



PREMIO DI PRODUZIONE

.....

PREMIO GENERALE DI STABILIMENTO

VERBALE DI ACCORDO

Tra la S.p.A. Fiat, assistita dall'Unione Industriale della Provincia di Torino

e

la Federazione Italiana Metalmeccanici (F.I.M.)

la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (F.I.O.M.)

l'Unione Italiana Lavoratori Metallurgici (U.I.L.M.)

si prende e si dà atto di quanto segue :

Art. 1 - Le parti approvano il "Regolamento del premio di produzione Fiat" ed il "Regolamento per il premio generale di stabilimento Fiat", secondo i testi e le tabelle allegati, notificati in data odierna alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 2 - Le parti si danno atto che l'azienda ha provveduto a comunicare altresì alle Organizzazioni sindacali firmatarie, per il tramite della propria Associazione Industriale ed a finalità informative, i criteri generali circa i metodi di rilevazione dei tempi di lavorazione e le relative maggiorazioni.

Art. 3 - Le parti si danno atto, inoltre, che non sono emerse situazioni di contestazione, le quali investano gli aspetti di struttura del sistema in atto.

Art. 4 - Eventuali modifiche in questa materia, per l'applicazione di nuovi sistemi o per modificazioni al sistema in atto, introdotte dall'azienda per necessità tecniche od organizzative, verranno esaminate tra le parti.

Art. 5 - Le presenti intese entrano in vigore alla data di stipulazione ed avranno durata di anni due.

Torino, 3 ottobre 1962

Il Prefetto di Torino
f.to : Migliore

p. la Direzione Fiat
f.to : Garino

p. la Federaz. Ital. Metalmeccanici
f.to : Zanzi

p. l'Unione Industriale
di Torino
f.to : Baro

p. la Federaz. Imp. Op. Metallurgici
f.to : Garavini

p. l'Unione Ital. Lav. Metallurgici
f.to : Corti

VERBALE DI ACCORDO

Tra la S.p.A. Fiat, assistita dall'Unione Industriale della Provincia di Torino

e

il Sindacato Italiano dell'Auto (S.I.D.A.), assistito dalla Federazione Italiana Sindacati Metallurgici Internaz. Cristiana (F.I.S.M.I.C.)

si prende e si dà atto di quanto segue :

Art. 1 - Le parti approvano il "Regolamento del premio di produzione Fiat" ed il "Regolamento per il premio generale di stabilimento Fiat", secondo i testi e le tabelle allegati, notificati in data odierna alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 2 - Le parti si danno atto che l'azienda ha provveduto a comunicare altresì alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, per il tramite della propria Associazione Industriale ed a finalità informative, i criteri generali circa i metodi di rilevazione dei tempi di lavorazione e le relative maggiorazioni.

Art. 3 - Eventuali modifiche per l'applicazione di nuovi sistemi o per modificazioni al sistema in atto, introdotte dall'azienda per necessità tecniche od organizzative, verranno esaminate tra le parti.

Art. 4 - Le presenti intese entrano in vigore alla data di stipulazione ed avranno durata di anni due.

Torino, 3 ottobre 1962

Il Prefetto di Torino

f.to : Migliore

p. la Direzione Fiat

f.to : Garino

p. il Sindacato Italiano dell'Auto

f.to : De Marinis

p. l'Unione Industriale
di Torino

f.to : Baro

p. la Federaz. Ital. Sindacati Metallurgici Internazionale Cristiana

f.to : Valetto

REGOLAMENTO
DEL PREMIO DI PRODUZIONE FIAT

I

Premessa

Il premio di produzione Fiat, di cui al presente regolamento, non rientra tra i tipi di cottimo previsti e disciplinati dal Contratto Nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica.

Nell'ambito di ogni Sezione potranno essere presi accordi particolari di applicazione, purchè essi rientrino nel quadro generale del presente regolamento.

Il premio di produzione è istituito con il preciso scopo di dare agli operai direttamente o indirettamente produttivi un incentivo all'aumento della produzione quantitativa e qualitativa, permettendo in pari tempo un congruo miglioramento della loro retribuzione.

II

Condizioni di applicazione

Art. 1 - Tempi base

I tempi attualmente iscritti sulle rubriche o sui cicli (corrispondenti a rendimento 100) sono utilizzati per la determinazione dell'indice di rendimento sul quale si è basato il premio.

Il concetto di tempo "a 100" è il seguente : un tempo è da considerarsi "a 100" quando, applicato alla misura del rendimento di un operaio medio normale, permette allo stesso di arrivare ad un indice di rendimento pari a 130/135 lavorando con continuità e con ritmo ottimo.

Art. 2 - Tempi nuovi

I tempi nuovi da determinarsi per lavorazioni nuove o per nuovi metodi di lavorazione verranno rilevati o preventivati con lo stesso criterio utilizzato per la determinazione dei tempi attualmente iscritti alle rubriche o ai cicli.

...

Art. 3 - Modifiche ai tempi assestati

Quando siano intervenute variazioni tecniche od organizzative alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati in più o in meno proporzionalmente alle modifiche determinate dalle variazioni stesse, siano esse state apportate o riscontrate dall'azienda o dall'operaio.)

Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato agli operai nelle forme previste dal successivo art. 4 : verranno del pari fornite all'operaio le opportune indicazioni relative alle nuove modalità di esecuzione del lavoro.

Alla suddetta comunicazione seguirà un periodo di assestamento (normalmente di quindici giorni di effettiva esecuzione del lavoro, salva la facoltà delle parti di richiederne un prolungamento qualora esista una documentata necessità.)

Durante tale periodo la liquidazione del premio verrà fatta sulla base dell'indice di rendimento medio del gruppo risultante dopo l'applicazione, per i soli operai interessati dalla modifica, delle integrazioni previste dal successivo art. 6.

Art. 4 - Comunicazione dei tempi assestati

I tempi assestati sono comunicati agli operai interessati con uno dei seguenti sistemi :

- a) a mezzo di bolle di lavorazione;
- b) a mezzo di tabelle affisse in reparto;
- c) a mezzo di cartellini depositati presso il Capo Squadra. In questo caso il Capo Squadra comunicherà ad ogni operaio i tempi relativi alle operazioni che vengono da lui svolte e gli darà in visione il relativo cartellino, sul quale un apposito spazio sarà riservato per la data e la firma dell'operaio per la semplice presa visione. I cartellini saranno conservati dal Capo Squadra, al quale l'operaio potrà rivolgersi, anche in seguito, con semplice richiesta verbale, per prendere visione del tempo relativo al lavoro eseguito.

La comunicazione dei tempi assestati comprenderà la descrizione del lavoro da svolgere; verranno inoltre fornite all'operaio le indicazioni e le spiegazioni opportune per metterlo in grado di effettuare il lavoro secondo le modalità prescritte e nel tempo assegnato.

...

Art. 5 - Avviamento di nuove lavorazioni

Per avviamento di nuove lavorazioni si intende il periodo in cui :

- per l'inizio di una nuova lavorazione;
- per l'introduzione di nuove macchine o impianti di rilevante importanza;
- per sostanziali variazioni del processo produttivo o del ciclo di lavorazione;
- o per motivi analoghi;

si procede alla messa a punto della lavorazione ed alla determinazione dei tempi relativi. In questo periodo gli operai interessati lavorano senza preventiva comunicazione di tempi di esecuzione, e perciò senza che sia possibile un calcolo del loro rendimento agli effetti del premio di produzione.

Le Direzioni signaleranno agli interessati l'inizio e - ove possibile - la probabile durata dei periodi di avviamento.

Durante tali periodi gli operai diretti percepiranno, per tutte le ore impiegate per lavorazioni in avviamento, il premio di produzione ad economia, con l'aggiunta delle quote di integrazione in lire/ora, variabili in relazione alla percentuale di realizzazione dei programmi aziendali di avviamento preventivati per ciascun gruppo, previste dalla seguente tabella :

Quote percentuali realizzate di ciascun successivo programma	70%	80%	85%	90%	95%	100%
Quote di integrazione : lire/ora	1	2	3	4	5	6

I singoli programmi di avviamento sono elaborati per periodi variabili a seconda delle lavorazioni e delle esigenze tecnico-produttive. I programmi possono essere variati nel corso del relativo periodo ove intervengano esigenze non previste di qualsiasi natura (variazioni nella composizione degli organici, necessità tecnico-produttive, etc.).

Nell'eventualità di realizzazione di percentuali inferiori al 70% del programma, le Direzioni ne daranno notizia alle rispettive C.I. per il comune esame della situazione da effettuarsi in tempo utile per la liquidazione mensile delle retribuzioni. Ove necessario, un ulteriore esame della situazione potrà essere svolto in seconda istanza tra le Organizzazioni sindacali provinciali.

Per gli operai indiretti verranno seguite le norme in vigore. ...

Art. 6 - Assestamento dei tempi

Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agli operai interessati i tempi provvisori.

L'assestamento ha la durata di quattro mesi di effettiva esecuzione del lavoro e, in detto periodo, i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più od in meno, le quali verranno di volta in volta comunicate agli operai interessati.

Nel periodo di assestamento l'operaio lavora ed è retribuito ad incentivo : i rendimenti dei singoli gruppi sono calcolati e notificati agli interessati secondo la normale procedura in atto.

Quando il rendimento abbia raggiunto un livello uguale o superiore a 130 gli operai diretti saranno pagati secondo l'indice di rendimento raggiunto. Qualora, limitatamente al periodo di assestamento, il rendimento effettivo risulti inferiore a 130, gli operai diretti saranno pagati in base alla tabella sotto riportata :

	<u>Rendimento effettivo</u>	<u>Rendimento pagato</u>
fino a	121	126
" "	123	127
" "	125	128
" "	127	129
" "	129	130

Art. 7 - Bolle supplementari "eventuali"

Per le lavorazioni non di serie o lavorazioni che si ripetono a lunga scadenza ai tempi preventivati potranno essere aggiunte delle bolle supplementari, provvisorie ("eventuali"), per quei casi nei quali le condizioni di lavoro non corrispondono a quelle previste dal preventivo. Per specifiche condizioni speciali di lavorazione le "eventuali" potranno verificarsi anche per le lavorazioni di serie.

Le bolle supplementari provvisorie ("eventuali") verranno compilate con la specificazione di ciascuna delle necessità tecniche che ne determinano l'emissione. << >>

...

Art. 8 - Reclami

Eventuali deficienze od eccedenze relative a singoli casi specifici di tempi di lavorazione saranno segnalate dagli operai e dai tecnici del Servizio Mano d'Opera e ricontrollate : l'applicazione del nuovo tempo ricontrollato verrà fatta previa segnalazione agli interessati nelle forme di cui al precedente art. 4.

Da parte dei lavoratori la facoltà di reclamo verrà esercitata nelle forme e nei modi stabiliti dalla seguente procedura :

- a) L'operaio potrà presentare reclamo al proprio Capo Squadra, il quale lo esaminerà e richiederà al Servizio Mano d'Opera il controllo del tempo. Il Servizio Mano d'Opera controllerà il tempo di norma entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo e farà pervenire all'operaio, tramite il Capo Squadra, la variazione o la conferma documentata del tempo.
- b) L'operaio, qualora non ritenga la risposta soddisfacente, potrà avanzare motivato reclamo scritto alla Direzione per il tramite della Commissione Interna, designando uno o più membri di essa a rappresentarlo ed assisterlo nella trattazione della controversia nei confronti della Direzione ed eventualmente nel sopraluogo insieme ad un tecnico del Servizio Mano d'Opera. L'esame della controversia dovrà essere esaurito normalmente entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione alla Direzione.
- c) In caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata - entro i 15 giorni successivi - tra le Organizzazioni Sindacali provinciali cui le parti avranno conferito mandato.
- d) Qualora l'esame del reclamo dia luogo alla variazione del tempo assegnato, l'applicazione del nuovo tempo - ai fini della liquidazione del premio di produzione - avrà decorrenza dalla data di presentazione del reclamo scritto.

Art. 9 - Rilievo quantità prodotte

Il rilievo delle quantità prodotte avverrà come segue :

- a) Per le lavorazioni intermittenti il lavoro verrà assegnato con l'accompagnamento di una bolla che indichi il quantitativo di pezzi da fare ed il tempo unitario assegnato.
L'operaio o il Capo Squadra dovrà annotare sulla bolla soltanto il nome ed il numero dell'esecutore o del gruppo.
A lavoro ultimato le bolle verranno ritirate per il conteggio; a mani dell'esecutore rimarrà un talloncino di controllo.
Qualora l'istituzione di detto metodo non sia possibile per l'applicazione iniziale, saranno ammessi altri criteri purchè non si richieda l'autoscrizione delle quantità prodotte da parte dell'esecutore.
- b) Per le lavorazioni in linea verranno istituiti dei traguardi fissi, ai quali un apposito incaricato (collaudo) rileverà i pezzi prodotti su appositi cartellini. La produzione rilevata verrà accreditata al gruppo di operai a monte del traguardo. Appositi controlli verranno istituiti tra le produzioni rilevate ai traguardi e la produzione finale della linea versata a magazzino o reparto susseguente.
- c) I casi di contestazione circa la produzione aggiudicata ai gruppi, se non risolti direttamente, verranno deferiti alla Commissione Interna con lo stesso procedimento che per i reclami relativi ai tempi.

Art. 10

La paga di fatto corrisposta agli operai diretti e indiretti, composta dal minimo di categoria maggiorato dagli assegni di merito, non potrà in nessun caso essere ridotta, anche se si verificassero indici di produzione inferiori a quello dal quale si inizia la corresponsione del premio.

Art. 11

I premi di produzione verranno determinati mensilmente e potranno oscillare da mese a mese, in funzione dell'indice di produzione. Non vi sarà cioè alcuna interdipendenza tra il premio realizzato in un dato mese o periodo ed il premio minimo da assegnare nei mesi o periodi successivi.

...

III

Calcolo dell'indice e del premio di produzione

Art. 12

L'indice di rendimento non sarà considerato individualmente per ogni operaio, ma collettivamente per gruppi di lavori simili o concomitanti.

Gli operai appartenenti ad un dato gruppo, per il quale si determini l'indice di rendimento, percepiranno un premio stabilito in funzione all'indice stesso.

Tutti gli altri operai dello Stabilimento non appartenenti a gruppi per i quali si determini direttamente un indice di rendimento percepiranno un premio proporzionale all'indice generale medio dello Stabilimento.

Agli effetti della determinazione del premio gli operai si distinguono nelle seguenti categorie :

- Diretti : quelli per i quali l'indice è stabilito in funzione diretta al proprio lavoro.
- Indiretti : quelli che collaborano più o meno direttamente con gli operai diretti ma per i quali non si determina un indice di rendimento.

Art. 13 - Formula dell'indice di rendimento

Il calcolo dell'indice di rendimento di ogni gruppo e la determinazione dei premi relativi avverrà con il seguente procedimento :

l'indice di rendimento di ogni gruppo sarà uguale a :

$$100 \times \frac{\text{pezzi prodotti moltiplicati (x) tempi per pezzo (in ore)}}{\text{ore di presenza meno (-) ore ad economia meno (-) ore inattività}}$$

...

Art. 14 - Ore ad economia

Per ore ad economia degli operai diretti si intendono esclusivamente quelle ore impiegate in lavori produttivi per i quali non sia stato determinato il tempo di esecuzione, oppure le ore impiegate in lavori di manutenzione o ausiliari per i quali non esiste la regolare determinazione dei tempi di esecuzione. Sono però esclusi in modo assoluto i casi di lavori vari improduttivi eseguiti per occupare un operaio che rimanesse altrimenti inattivo per uno dei motivi specificati all'articolo seguente.

Art. 15 - Ore di inattività

Per ore di inattività si intendono le ore perse dagli operai diretti per uno dei seguenti motivi :

- mancanza materiali;
- mancanza attrezzi, utensili o mezzi di lavoro;
- guasto macchina o impianti;
- mancanza energia elettrica;
- etc.

Art. 16 - Scarti

Per gli scarti si procederà come segue :

- entreranno nel computo dell'indice di rendimento gli scarti non imputabili all'esecutore;
- saranno dedotti dal computo dell'indice di rendimento gli scarti imputabili all'esecutore.

...

IV

Determinazione dei premi

Art. 17 - Operai diretti - Ore incentivate

Il premio di produzione agli operai diretti sarà determinato in conformità della tabella e del grafico allegati al presente regolamento.

Le basi in lire (28 e 25) sono le uniche basi di incentivo per tutte le lavorazioni ed i montaggi degli Stabilimenti terminali (ad eccezione dei reparti di lavorazione a caldo, fucinatura e fonderia).

Le basi in lire 35 sono applicate, in sostituzione delle basi in lire 28, esclusivamente per i lavori gravosi nei reparti di fucinatura, fonderia e siderurgia.

Il premio è dovuto sulle ore di presenza al netto delle ore ad economia ed al netto della media delle ore di inattività per il gruppo di appartenenza.

Art. 18 - Operai diretti - Ore di inattività

Per le ore di inattività degli operai diretti continua ad essere corrisposta all'operaio la sola paga base di fatto (paga oraria e merito ed indennità di contingenza).

Le ore di inattività verranno ripartite, a fine mese, in misura uguale fra tutti gli operai appartenenti ad uno stesso gruppo produttivo.

Art. 19 - Operai diretti - Ore ad economia

Per le ore ad economia prestate dagli operai diretti verrà corrisposto all'operaio, oltre, naturalmente, la paga oraria e merito e l'indennità di contingenza oraria, il premio orario di produzione stabilito per gli operai indiretti, e calcolato perciò sulla media dello Stabilimento.

Per le ore ad economia prestate da operai adibiti a lavorazioni le quali diano diritto agli incentivi a base maggiorata verrà corrisposto all'operaio il premio orario di produzione nella misura fissata per gli operai indiretti adibiti a lavori gravosi. <<7.

Il rilievo delle ore ad economia e la correlativa liquidazione del premio di produzione per tali ore spettante devono essere operati individualmente per ogni operaio diretto.

...

Art. 20 - Operai indiretti

Per gli operai indiretti il premio di produzione verrà corrisposto sulle stesse basi (a rendimento 100) degli operai diretti.

Per gli operai indiretti addetti a lavori gravosi nei reparti di fucinatura, fonderia e siderurgia viene corrisposto il premio di produzione a base migliorata; la corresponsione ai singoli di tale premio di produzione a base migliorata verrà fatta dietro proposta degli Stabilimenti interessati, previo parere favorevole del Servizio Centrale Organizzazione Enti Produttivi.

Per tutti gli operai indiretti il premio di produzione verrà pagato in relazione al rendimento medio dello Stabilimento di appartenenza; e verrà corrisposto per tutte le ore di presenza qualunque sia la percentuale di ore di inattività degli operai diretti.

Art. 21 - Tabelle

I livelli e gli andamenti del premio di produzione sono fissati dalla tabella e dal grafico allegati al presente regolamento, di cui formano parte integrante.

Art. 22

Qualora si dovesse constatare una sensibile caduta degli indici di rendimento e dei relativi guadagni di premio di produzione, la Commissione Interna potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. Nel caso di mancato accordo la questione potrà essere esaminata dalle Organizzazioni sindacali provinciali.

° ° °

all.


TABELLA DEL PREMIO DI PRODUZIONE

	Base	Incremento per punto	
		da 101 a 140	da 141 a 150
	Lire/ora	Lire	Lire
a) UOMINI			
- Diretti normali	28	1,=	0,20
- Diretti pesanti	35	1,20	0,20
- Indiretti normali	28	0,70	-
- Indiretti pesanti	35	0,75	-
b) DONNE E MINORI			
- Diretti	25	0,90	0,15
- Indiretti	25	0,65	-

FIAT

PREMIO DI PRODUZIONE
OPERAI DIRETTI e INDIRETTI

Decorrenza



0a / 10(aaeO^) d a^
 OI & { ^ } d A I ^ A c a e I A a e I [| c a e ^ a ^ | a e I } d a e e e a } ^ I a

FIAT

PREMIO di PRODUZIONE

Decorrenza

Rendimento	DIRETTI			INDIRETTI			Rendimento
	UOMINI		DONNE	UOMINI		DONNE	
	Lavori Pesanti	Lavori Normali		Lavori Pesanti	Lavori Normali		
100	35,00	28,00	25,00	35,00	28,00	25,00	100
101	36,20	29,00	25,90	35,75	28,70	25,65	101
102	37,40	30,00	26,80	36,50	29,40	26,30	102
103	38,60	31,00	27,70	37,25	30,10	26,95	103
104	39,80	32,00	28,60	38,00	30,80	27,60	104
105	41,00	33,00	29,50	38,75	31,50	28,25	105
106	42,20	34,00	30,40	39,50	32,20	28,90	106
107	43,40	35,00	31,30	40,25	32,90	29,55	107
108	44,60	36,00	32,20	41,00	33,60	30,20	108
109	45,80	37,00	33,10	41,75	34,30	30,85	109
110	47,00	38,00	34,00	42,50	35,00	31,50	110
111	48,20	39,00	34,90	43,25	35,70	32,15	111
112	49,40	40,00	35,80	44,00	36,40	32,80	112
113	50,60	41,00	36,70	44,75	37,10	33,45	113
114	51,80	42,00	37,60	45,50	37,80	34,10	114
115	53,00	43,00	38,50	46,25	38,50	34,75	115
116	54,20	44,00	39,40	47,00	39,20	35,40	116
117	55,40	45,00	40,30	47,75	39,90	36,05	117
118	56,60	46,00	41,20	48,50	40,60	36,70	118
119	57,80	47,00	42,10	49,25	41,30	37,35	119
120	59,00	48,00	43,00	50,00	42,00	38,00	120
121	60,20	49,00	43,90	50,75	42,70	38,65	121
122	61,40	50,00	44,80	51,50	43,40	39,30	122
123	62,60	51,00	45,70	52,25	44,10	39,95	123
124	63,80	52,00	46,60	53,00	44,80	40,60	124
125	65,00	53,00	47,50	53,75	45,50	41,25	125
126	66,20	54,00	48,40	54,50	46,20	41,90	126
127	67,40	55,00	49,30	55,25	46,90	42,55	127
128	68,60	56,00	50,20	56,00	47,60	43,20	128
129	69,80	57,00	51,10	56,75	48,30	43,85	129
130	71,00	58,00	52,00	57,50	49,00	44,50	130
131	72,20	59,00	52,90	58,25	49,70	45,15	131
132	73,40	60,00	53,80	59,00	50,40	45,80	132
133	74,60	61,00	54,70	59,75	51,10	46,45	133
134	75,80	62,00	55,60	60,50	51,80	47,10	134
135	77,00	63,00	56,50	61,25	52,50	47,75	135
136	78,20	64,00	57,40	62,00	53,20	48,40	136
137	79,40	65,00	58,30	62,75	53,90	49,05	137
138	80,60	66,00	59,20	63,50	54,60	49,70	138
139	81,80	67,00	60,10	64,25	55,30	50,35	139
140	83,00	68,00	61,00	65,00	56,00	51,00	140
141	83,20	68,20	61,15	65,00	56,00	51,00	141
142	83,40	68,40	61,30	65,00	56,00	51,00	142
143	83,60	68,60	61,45	65,00	56,00	51,00	143
144	83,80	68,80	61,60	65,00	56,00	51,00	144
145	84,00	69,00	61,75	65,00	56,00	51,00	145
146	84,20	69,20	61,90	65,00	56,00	51,00	146
147	84,40	69,40	62,05	65,00	56,00	51,00	147
148	84,60	69,60	62,20	65,00	56,00	51,00	148
149	84,80	69,80	62,35	65,00	56,00	51,00	149
150	85,00	70,00	62,50	65,00	56,00	51,00	150

REGOLAMENTO DEL PREMIO GENERALE DI STABILIMENTO

F I A T

Premessa

Il premio generale di stabilimento è istituito allo scopo di attuare una partecipazione dei lavoratori all'andamento della produttività dello Stabilimento di appartenenza con un sistema collegato direttamente ed automaticamente con le variazioni della produttività stessa, determinata secondo le modalità indicate agli articoli seguenti.

Art. 1

Il premio generale di stabilimento è indipendente per ogni Sezione. Esso viene corrisposto in misura oraria e liquidato mensilmente, per tutte le ore lavorate dall'operaio.

Art. 2

Il premio generale di stabilimento viene corrisposto sulla base delle variazioni di appositi indici di produttività determinati per ciascuna Sezione secondo i criteri di massima di cui agli articoli seguenti ed in applicazione della seguente formula fondamentale :

$$i = \frac{\text{produzione finale effettuata}}{\text{ore totali di presenza retribuite della mano d'opera}} \times 100$$

Art. 3

Allo scopo di adottare criteri omogenei ed unitari per la misura della produzione finale, il calcolo della quantità prodotta in ciascuna Sezione verrà effettuato con le seguenti modalità :

- a) per ogni tipo prodotto, o per ogni Kg. (o quintale o tonnellata) di produzione omogenea verranno stabiliti in ciascuna Sezione (ai soli effetti del calcolo dell'indice del premio generale di stabilimento) tempi di riferimento corrispondenti alle ore complessive per ciascun tipo o per ciascun gruppo di produzione (inerenti naturalmente alle sole operazioni eseguite nella Sezione stessa), in vigore al 31 ottobre 1959; per gli eventuali nuovi tipi o qualità di prodotto il tempo di riferimento sarà corrispondente alle ore complessive previste a fine avviamento, secondo i preventivi delle Direzioni interessate;

...

- b) la quantità di produzione finale effettuata in ogni mese (od in ogni periodo eventualmente superiore) in ciascuna Sezione risulterà dalla sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero delle unità prodotte per ogni tipo - ovvero il numero di Kg. (o quintali o tonnellate) prodotti per ogni gruppo di produzione omogenea - per il corrispondente tempo di riferimento attribuito come al precedente paragrafo a).

Art. 4

I tempi di riferimento resteranno fissi (ai soli effetti del calcolo dell'indice del premio generale di stabilimento), anche quando vengano variati i tempi effettivi, ad eccezione dei casi previsti ai seguenti paragrafi, o di eventuali casi analoghi :

- a) nel caso di passaggio all'esterno della Sezione della lavorazione di particolari o di complessi o di determinati gruppi di operazioni, il tempo di riferimento del tipo o del gruppo di produzione interessato verrà proporzionalmente diminuito, in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni trasferiti all'esterno;
- b) nel caso di introduzione di nuove lavorazioni, i tempi di riferimento del tipo o del gruppo di produzione interessata saranno del pari proporzionalmente aumentati in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni introdotti;
- c) nel caso di sostituzione di un tipo di unità complessa (ad esempio: autovettura, autocarro o simile) con un nuovo modello simile, il tempo di riferimento del nuovo tipo sarà corrispondente alle ore complessive del nuovo tipo stesso, determinate come previsto al precedente art. 3, lettera a).
In tali casi, e dopo il termine del periodo di avviamento della lavorazione del nuovo tipo, la scala del premio verrà opportunamente spostata in modo che il premio stesso non subisca una caduta per effetto della sostituzione del tipo;
- d) nei casi di introduzione di sostanziali modifiche di progetto o di nuovi mezzi di produzione di rilevante importanza, ovvero nei casi di sostanziali variazioni del processo produttivo, verrà seguita agli effetti del premio generale di stabilimento una procedura analoga a quella prevista nel precedente paragrafo c).

Nei casi sopraindicati, le Direzioni interessate daranno notizia alle rispettive C.I. dei dati relativi alle variazioni dei tempi di riferimento ed agli spostamenti di scala. Eventuali inconvenienti saranno esaminati tra le parti.

...

Art. 5

Nei casi di avviamenti di eccezionale ampiezza e durata, che non si riferiscano a singole lavorazioni o singoli impianti, ma che investano in misura notevole l'organizzazione dello Stabilimento, l'indice di produttività per il calcolo del premio generale di stabilimento potrà essere determinato con i seguenti criteri :

- a) la quantità di produzione effettuata verrà calcolata secondo le norme di cui al precedente art. 3, lettera b), al netto della produzione del tipo o dei tipi di avviamento, per i quali non è possibile stabilire il tempo di riferimento;
- b) correlativamente le ore totali di presenza della mano d'opera verranno considerate al netto delle ore di presenza complessivamente impiegate nelle suddette lavorazioni in avviamento.

Eventuali inconvenienti saranno esaminati di volta in volta tra Direzione e C.I. in tempo utile per la liquidazione mensile delle retribuzioni.

A fine avviamento si procederà secondo l'indirizzo previsto dal precedente art. 4 sempre allo scopo di evitare che il premio stesso subisca una caduta per effetto dell'introduzione della nuova lavorazione, del nuovo tipo, dei nuovi mezzi o del nuovo processo produttivo.

Art. 6


I livelli e gli andamenti del premio generale di stabilimento sono fissati dal grafico allegato al presente regolamento, di cui forma parte integrante.

all.

FIAT

PREMIO GENERALE DI STABILIMENTO - OPERAI

Decorrenza



Cat. 1^a
e Siderurg. Gr. 1/A
137,00

125,90 Siderurg. Gr. 1/B
Cat. 2^a
119,90 e Siderurg. Gr. 1/C
110

Cat. 3^a
e Siderurg. Gr. 1/D
107,40

Cat. 4^a - 7^a
e minori
98,00

57,00	59,50	62,00	64,50	67,00	69,50	72,00	74,50	77,00	79,50	82,00	84,50	87,00	89,50	92,00	94,50	97,00	99,50	102,00	104,50	107,00	109,50	112,00	114,50	117,00	119,50	122,00	124,50	127,00	129,50	132,00	134,50	137,00	139,50	142,00	144,50	147,00	149,50	152,00	154,50	157,00	159,50	162,00	164,50	167,00	169,50	172,00	174,50	177,00	179,50	182,00	184,50	187,00	189,50	192,00	194,50	197,00	199,50	202,00	204,50	207,00	209,50	212,00	214,50	217,00	219,50	222,00	224,50	227,00	229,50	232,00	234,50	237,00	239,50	242,00	244,50	247,00	249,50	252,00	254,50	257,00	259,50	262,00	264,50	267,00	269,50	272,00	274,50	277,00	279,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
26,5	28,5	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5	80,5	82,5	84,5	86,5	88,5	90,5	92,5	94,5	96,5	98,5	100,5	102,5	104,5	106,5	108,5	110,5	112,5	114,5	116,5	118,5	120,5	122,5	124,5	126,5	128,5	130,5	132,5	134,5	136,5	138,5	140,5	142,5	144,5	146,5	148,5	150,5	152,5	154,5	156,5	158,5	160,5	162,5	164,5	166,5	168,5	170,5	172,5	174,5	176,5	178,5	180,5	182,5	184,5	186,5	188,5	190,5	192,5	194,5	196,5	198,5	200,5	202,5	204,5	206,5	208,5	210,5	212,5	214,5	216,5	218,5	220,5	222,5	224,5	226,5	228,5	230,5	232,5	234,5	236,5	238,5	240,5	242,5	244,5	246,5	248,5	250,5	252,5	254,5	256,5	258,5	260,5	262,5	264,5	266,5	268,5	270,5	272,5	274,5	276,5	278,5	280,5	282,5	284,5	286,5	288,5	290,5	292,5	294,5	296,5	298,5	300,5	302,5	304,5	306,5	308,5	310,5	312,5	314,5	316,5	318,5	320,5	322,5	324,5	326,5	328,5	330,5	332,5	334,5	336,5	338,5	340,5	342,5	344,5	346,5	348,5	350,5	352,5	354,5	356,5	358,5	360,5	362,5	364,5	366,5	368,5	370,5	372,5	374,5	376,5	378,5	380,5	382,5	384,5	386,5	388,5	390,5	392,5	394,5	396,5	398,5	400,5	402,5	404,5	406,5	408,5	410,5	412,5	414,5	416,5	418,5	420,5	422,5	424,5	426,5	428,5	430,5	432,5	434,5	436,5	438,5	440,5	442,5	444,5	446,5	448,5	450,5	452,5	454,5	456,5	458,5	460,5	462,5	464,5	466,5	468,5	470,5	472,5	474,5	476,5	478,5	480,5	482,5	484,5	486,5	488,5	490,5	492,5	494,5	496,5	498,5	500,5	502,5	504,5	506,5	508,5	510,5	512,5	514,5	516,5	518,5	520,5	522,5	524,5	526,5	528,5	530,5	532,5	534,5	536,5	538,5	540,5	542,5	544,5	546,5	548,5	550,5	552,5	554,5	556,5	558,5	560,5	562,5	564,5	566,5	568,5	570,5	572,5	574,5	576,5	578,5	580,5	582,5	584,5	586,5	588,5	590,5	592,5	594,5	596,5	598,5	600,5	602,5	604,5	606,5	608,5	610,5	612,5	614,5	616,5	618,5	620,5	622,5	624,5	626,5	628,5	630,5	632,5	634,5	636,5	638,5	640,5	642,5	644,5	646,5	648,5	650,5	652,5	654,5	656,5	658,5	660,5	662,5	664,5	666,5	668,5	670,5	672,5	674,5	676,5	678,5	680,5	682,5	684,5	686,5	688,5	690,5	692,5	694,5	696,5	698,5	700,5	702,5	704,5	706,5	708,5	710,5	712,5	714,5	716,5	718,5	720,5	722,5	724,5	726,5	728,5	730,5	732,5	734,5	736,5	738,5	740,5	742,5	744,5	746,5	748,5	750,5	752,5	754,5	756,5	758,5	760,5	762,5	764,5	766,5	768,5	770,5	772,5	774,5	776,5	778,5	780,5	782,5	784,5	786,5	788,5	790,5	792,5	794,5	796,5	798,5	800,5	802,5	804,5	806,5	808,5	810,5	812,5	814,5	816,5	818,5	820,5	822,5	824,5	826,5	828,5	830,5	832,5	834,5	836,5	838,5	840,5	842,5	844,5	846,5	848,5	850,5	852,5	854,5	856,5	858,5	860,5	862,5	864,5	866,5	868,5	870,5	872,5	874,5	876,5	878,5	880,5	882,5	884,5	886,5	888,5	890,5	892,5	894,5	896,5	898,5	900,5	902,5	904,5	906,5	908,5	910,5	912,5	914,5	916,5	918,5	920,5	922,5	924,5	926,5	928,5	930,5	932,5	934,5	936,5	938,5	940,5	942,5	944,5	946,5	948,5	950,5	952,5	954,5	956,5	958,5	960,5	962,5	964,5	966,5	968,5	970,5	972,5	974,5	976,5	978,5	980,5	982,5	984,5	986,5	988,5	990,5	992,5	994,5	996,5	998,5	1000,5
FERRIERE	AVIOLIANA	S.I.M.A.	FONDERIE E FUCINE	METALLI	AUTOMOBILI	OFF. SUSS. AUTO	S.P.A.	MOTORI AVIO (eser. Support)	VELIVOLI	OFF. CASELLE	GRANDI MOTORI	MAT. FERRIVARIO	RICAMBI (OFF.)	RICAMBI (Mag.)	PROD. AUSILIARIE	OFF. C. DI CAMERI	OFF. C. DI MODENA	OFF. C. DI MARINA DI PISA	OFF. C. DI FIRENZE	OFF. C. DI RAVENNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

LIRE / ORA

20
21
22

0a / 0(aaaa) daf
0f & { ^ } d A / \ acael Aaaa [caa ^ a \ aaf] d caaaa a } ^ f